

**INDICAZIONI IN ORDINE ALLE OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI CON UTILIZZAZIONE PRINCIPALE
COME COMBUSTIBILE OD ALTRO MEZZO PER PRODURRE ENERGIA
(VOCE R1 DELL'ALLEGATO C DEL D.LGS. 22/97)**

(pubblicata sul BURV 7 marzo 2000, n. 22)

L'Assessore alle Politiche Ambientali, Massimo Giorgetti, riferisce

Sono pervenute in Regione varie richieste volte ad ottenere l'autorizzazione al recupero di rifiuti con utilizzo principale quale combustibile od altro mezzo atto alla produzione di energia.

Si rende pertanto necessario fornire indicazioni in merito all'oggetto, onde evitare, da parte dei richiedenti, interpretazioni non corrette in merito all'applicabilità delle procedure per l'utilizzo di combustibile derivato da rifiuti e fornire precisazione sull'applicabilità del concetto di ricupero, precisando nel contempo cosa va inteso per recupero energetico e incenerimento con recupero energetico.

Da un esame comparato della normativa attualmente in vigore, si evince quanto segue:

- l'allegato C del d.lgs. 22/97 elenca le operazioni di recupero ed al punto R1 viene ricompresa l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibili od altro mezzo per produrre energia;
- il sopracitato decreto, all'art. 6, comma 1, lettera p), definisce quale combustibile da rifiuti esclusivamente il combustibile ricavato dai rifiuti urbani (C.D.R.) mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possiede caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
- il d.m. 5 febbraio 1998, all'allegato 2, suballegato 1, individua le norme tecniche per l'utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o altro mezzo per produrre energia individuati come C.D.R. più altre 13 tipologie.

Non essendo ancora stata emanata la normativa che definisca altri possibili combustibili derivati da rifiuti, ne consegue che allo stato della vigente disciplina come combustibili derivati da rifiuti e destinati ad operazioni di recupero (definite R1 dall'allegato C del d.lgs. 22/97), possono essere individuabili solamente il combustibile derivato da rifiuti urbani (C.D.R.), nonché le altre 13 tipologie comprese nell'allegato 2, suballegato 1 del suddetto Decreto.

Pertanto tutti gli altri eventuali utilizzi di sostanze combustibili derivate da rifiuti andranno ricompresi invece nelle operazioni di incenerimento, di cui ai punti D10 e D11 dell'allegato B al d.lgs. 22/1997, che dovranno necessariamente essere effettuate con recupero energetico, come del resto è previsto dall'art. 5 di detto decreto.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali per l'autorizzazione delle suddette operazioni di recupero (R1), si sottolinea che risulteranno soggetti alle procedure di V.I.A., di cui alla l.r. 10/1999 e al d.P.C.M. 3/9/1999, pubblicato in G.U. n. 302 del 27/12/1999, a seguito del recepimento di detto d.P.C.M. nella specifica disciplina di settore, gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità di trattamento superiore a 100 t/giorno, nel caso non usufruiscano delle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. 22/1997.

La suddetta soglia dovrà essere dimezzata nel caso gli impianti ricadano in aree naturali protette.

In ogni caso, peraltro, le operazioni di recupero energetico da combustibile derivato da rifiuti sono soggette alle procedure di V.I.A. qualora vengano superate le soglie di potenzialità termica indicate negli allegati alla l.r. 10 del '99.

Da ultimo si fa presente che per le attività di recupero in genere, si dovrà ottemperare a quanto previsto dal d.P.R. 203/88, per quanto concerne le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, mentre nei casi di recupero finalizzato alla produzione di energia elettrica si dovrà rispettare, in particolare, quanto previsto dall'art. 17 del suddetto d.P.R. e del d.P.R. 11/2/1998, n. 53, che prevede tra l'altro l'espressione del parere al Ministero dell'industria, oltre che della Regione, anche del Comune sede dell'impianto.

(omissis)

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di recepire e fare proprie le indicazioni avanzate in premessa in ordine alle operazioni di recupero dei rifiuti con utilizzazione principale come combustibile od altro mezzo per produrre energia.
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.